SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA GIGANTUM

SETTORE I° - UFFICIO DELIBERE
ORIGINALE

COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

--o--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 DEL 29.07.2021

recante

Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI – tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU – imposta municipale propria per l'anno 2021 – Proposta per il Consiglio comunale- Esame ed approvazione nel testo emendato -

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione odg prot. n. 49499 del 28.09.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	FIRETTO Calogero		x	13	CIVILTA' Giovanni	x	
2	VULLO Marco	x		14	SETTEMBRINO Ilaria	x	
3	SPATARO Pasquale		x	15	ALONGI Claudia		x
4	NOBILE Teresa		x	16	PIPARO Gerlando		x
5	SOLLANO Alessandro	x		17	CONTINO Flavia Maria	x	
6	AMATO Antonino	x		18	LA FELICE Giuseppe	x	
7	FONTANA Mario Silvio	x		19	VITELLARO Pietro	x	
8	GRAMAGLIA Simone	x		20	HAMEL Nicolò	x	
9	ALFANO Francesco	x		21	CIRINO Valentina	x	
10	CANTONE Carmelo	x		22	BRUCCOLERI Margherita		x
11	VACCARELLO Angelo	x		23	BONGIOVI' Alessia	x	
12	CACCIATORE Davide	x		24	ZICARI Roberta	x	
PRESENTI n. 18				**ASSENTI n. 06**			

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci.
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dott. Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Principato e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale.
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 3 iscritto all'odg concernente la proposta in oggetto **Allegato "B"**, e concede la parola al dirigente dott. Mantione che n.q. di proponente ne illustra il contenuto e conseguentemente dà lettura di un emendamento tecnico **Allegato "C"**.
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Amato, Fontana, Hamel, Vitellaro e Zicari. I presenti sono **n. 13.**
Sulla proposta si registra l'intervento del vice sindaco Trupia.

Il Presidente procede alla sostituzione del consigliere Hamel n.q. di scrutatore con il consigliere Vaccarello.
A questo punto i consiglieri Gramaglia, Cantone e Vaccarello chiedono la verifica del numero legale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di n. **13 consiglieri** (Vullo, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino, La Felice, Cirino e Bongiovì).
Pertanto, sussistendo il numero legale, il Presidente non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, pone a votazione, **per alzata e seduta,** l'emendamento tecnico **Allegato "C",** che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino, La Felice, Cirino e Bongiovì)
L'emendamento allegato "C" viene pertanto approvato.
A questo punto il Presidente passa alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto, **allegato "B"** per come emendata;

Il Consiglio comunale

Esaminata la proposta di deliberazione, **allegato "B"** per come emendata;
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima;
Con votazione espressa **per alzata e seduta,** il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori;
Consiglieri presenti n. 13
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino, La Felice, Cirino e Bongiovì).

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: *"Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI – tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU – imposta municipale propria per l'anno 2021 – Proposta per il Consiglio comunale"* **nel testo emendato.**

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia **allegato "A"** che qui si richiama integralmente.

Allegato "A" alla delibera
di Consiglio comunale n. 71
del 29/07/2021
Il Segretario Generale

Punto n. 3 - Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI - tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU - imposta municipale propria per l'anno 2021 - Proposta per il Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Riprendiamo la discussione dal punto numero 3 "Regolamento per le agevolazioni straordinarie di emergenza covid ai fini della Tari, tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU, Imposta Municipale propria per l'anno 2021. Proposta per il consiglio comunale". prego, dottore Mantione.

Il Dirigente Giovanni MANTIONE:

Sì. La Regione Siciliana con la Legge 9 del 2020, articolo 11, ha previsto l'istituto del fondo perequativo per erogare trasferimenti agli enti locali che disponessero esenzioni per le categorie economiche danneggiate dall'emergenza covid. Già c'è stata una disciplina di agevolazioni per l'annualità 2020 e di recente è stato comunicato l'importo assegnabile al comune di Agrigento, pari a €1.929.948,02, che può essere utilizzato per concedere agevolazioni anche per l'anno 2021, così come è avvenuto per l'anno 2020, alle categorie economiche danneggiate dalle chiusure nel periodo della maggiore emergenza covid. Con questo provvedimento in realtà, oltre a questa opportunità offerta dalla Legge Regionale, si disciplinano anche altre tipologie di agevolazioni e in particolare si fa riferimento a un'assegnazione che lo Stato ha assegnato al Comune di Agrigento con il Decreto Legge 73/2021, il cosiddetto "Sostegni bis", che in considerazione del perdurare dell'emergenza da covid, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, ha previsto un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari. Questo fondo è di €864.053 e quindi c'è questo ulteriore fondo, oltre a quello messo a disposizione dalla Regione, da utilizzare. In più, nell'assegnazione del trasferimento statale dell'anno scorso per le funzioni fondamentali è stato determinato in €1.538.170,36 la parte del trasferimento che doveva essere utilizzato per riduzioni o agevolazioni ai soggetti danneggiati dal covid. Questa somma, che è già stata erogata, può essere utilizzata nell'anno 2021 sotto forma di utilizzo dell'avanzo che si genererà con la chiusura del rendiconto 2020 e quindi potrà essere applicato nel bilancio di previsione 2021 e utilizzato per dare agevolazioni agli operatori economici. Sono queste le fonti di finanziamento delle agevolazioni. Alla luce di queste possibilità, l'amministrazione ha ritenuto di operare in maniera seguente: per quanto riguarda il fondo prettamente destinato alla riduzione della Tari, concedere un credito d'imposta a valere della quota variabile della tassa smaltimento dei rifiuti fino alla concorrenza complessiva dell'importo disponibile per le categorie di utenze non domestiche individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione dell'attività, sono le attività economiche che in qualche modo sono state interessate da chiusura e che già l'anno scorso erano state agevolate in maniera analoga; un ulteriore credito di imposta, sempre sulla quota variabile e anche sulla quota fissa, per le medesime categorie, viene stanziato sino alla concorrenza di €1.550.000 a valere sull'importo del fondo perequativo di €1.929.000, che quindi viene per questa parte destinato ancora all'agevolazione della Tari; poi abbiamo un credito di imposta, invece, sul canone patrimoniale per l'anno 2021 a favore dei soggetti passivi delle esposizioni pubblicitarie, per compensare i danni economici derivanti dal depotenziamento dell'effetto pubblicitario. Per questa categoria di soggetti si prevede una contribuzione, sotto forma di credito di imposta, di €280.000. Quindi viene previsto un credito d'imposta a titolo di IMU a favore dei soggetti proprietari di immobili di categoria A10- C1- C3 e D che utilizzano l'immobile per l'attività

economica danneggiata. Infine, si prevede un credito di imposta a valere dei soggetti... credito di imposta per la tariffa rifiuti delle utenze domestiche per i soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas, in questo caso il gettito massimo riconoscibile sulla quota fissa e variabile viene stimato in €1.430.000, quindi "un credito di imposta entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti riconoscibile ai sensi della... pari a €1.430.000. Credito d'imposta a valere sulla quota variabile della tariffa rifiuti entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita del prelievo riconoscibile anche ad altri soggetti, quali utenze non domestiche danneggiate in emergenza covid non soggette a chiusura ma che documentino una riduzione del fatturato 2020 almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente e appartenenti alle seguenti categorie", quindi vengono previste agevolazioni anche alle utenze che non sono state interessate da chiusura ma che documentino la riduzione del fatturato del 30%. Infine, un ulteriore credito di imposta sulla quota variabile per le utenze domestiche di nuclei familiari composti da almeno un componente che documenti la riduzione del volume d'affari 2020 da attività economica almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente. In virtù di queste indicazioni dell'amministrazione si è proceduto ad approvare un regolamento -ecco- che prevede all'articolo 1 misure (*incomprensibile*) straordinarie per l'utilizzo delle somme per quanto riguarda abbiamo detto il contributo è di €864.000. Queste agevolazioni vengono riconosciute d'ufficio e in presenza di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere data priorità e si opererà ad una compensazione. L'articolo 2, invece, prevede le agevolazioni Tari sulla quota fissa e variabile sempre per i medesimi utenti a valere sul fondo perequativo e anche qui vengono previste, ai commi 2 e 3, le condizioni per poterne usufruire. L'articolo 3 prevede la misura agevolativa per le imposte di pubblicità in una misura che viene stimata sino al 50% della somma dovuta per l'anno 2021. Sull'articolo 3 comma 3 di questo regolamento l'ufficio ritiene di proporre una precisazione per maggiore chiarezza, perché, così come per le altre fattispecie, si prevede che l'agevolazione, in caso di carichi pendenti del medesimo tributo, dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi. Allora vorrei che mettesse a verbale questa precisazione dell'articolo 3 comma 3. Siccome l'agevolazione è sul canone patrimoniale unico, componente esposizione pubblicitaria, che sostituisce l'imposta di pubblicità, vorrei che si evitasse l'equivoco che dicendo che si compensa con carichi pendenti del medesimo l'ennesimo tributo potrebbe crearsi la difficoltà di sostenere che prima... questo è un tributo del tutto nuovo, allora vorrei che si precisasse il comma 3 dicendo "con carichi pendenti dell'imposta di pubblicità", piuttosto che del medesimo tributo. Sostituire "del medesimo tributo" con la parola "dell'imposta di pubblicità", "carichi pendenti dell'imposta di pubblicità". Infine, l'articolo 4, misure agevolative straordinarie per l'IMU, nel caso di soggetti proprietari e utilizzatori di immobili e relative attività economiche danneggiate. L'articolo 5, abbiamo detto le misure agevolative Tari, queste finanziate con l'avanzo da fondone e qui abbiamo tre categorie: i soggetti che hanno i requisiti per accedere al bonus sociale e quindi le utenze domestiche di nuclei familiari non abbienti; poi abbiamo l'articolo 6 che riguarda i soggetti e utenze non domestiche che non sono state soggette a chiusura ma che documentano un valore del fatturato di almeno il 30% (in meno) per attività che in qualche modo possono essere state soggette a danneggiamento anche se non sono state chiuse; e l'articolo 7, invece, riguarda agevolazioni alle utenze domestiche dove c'è la presenza di un componente che magari non ha una sede di attività commerciale propria, quindi svolge attività libero professionale senza avere sede produttiva e quindi soggetta a tassa rifiuti, ma che comunque documenti una perdita di fatturato per la quale si giustifica l'intervento in relazione alla tariffa della Tari del nucleo familiare. Alcune di queste agevolazioni, quali quelle del fondo perequativo, sono comunque subordinate alla definitiva assegnazione del fondo che attualmente è comunicato all'ente solo con una comunicazione epistolare da parte della Regione, così come per quanto riguarda le agevolazioni dall'avanzo da fondone si precisa che l'effettiva erogazione avverrà quando contabilmente questo avanzo sarà applicato nel bilancio di previsione 2021-2023.

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Grazie, dottore Mantione. Ci sono interventi in aula su questo punto all'ordine del giorno, il punto numero 3? Sì, Ha chiesto di intervenire il vicesindaco, prego.

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA:

Grazie presidente. Ringraziamo il dottore Mantione per l'esposizione molto tecnica della proposta. Io vorrei fare delle precisazioni molto più semplici e andare direttamente sui numeri. Praticamente stiamo dando sostegni per circa 4 milioni e qualcosa alle utenze non commerciali, quindi di fatto per alcune categorie, principalmente quelle che sono state soggette a chiusura in base ai primi dpcm del 2020, di fatto il tributo della Tari viene azzerato. Il regolamento prevede le modalità con le quali si può accedere a questi sostegni. Per quanto riguarda il 2021 l'amministrazione ha già provveduto ad inviare i bollettini per quanto riguarda i pagamenti. Quindi che cosa succede se l'utente, se il contribuente ha già pagato la Tari e ha diritto a queste agevolazioni? Se non ricordo male, l'ufficio dovrebbe avere il rimborso. No, dottore Mantione?

Il Dirigente Giovanni MANTIONE:

Sì. La tariffa 2021 è pagata per regolamento sotto forma di acconto nelle prime quattro rate e poi c'è il conguaglio a febbraio. Quindi se il contribuente riceverà il conguaglio oppure se non avrà pagato sarà esentato, sempre in assenza di carichi pendenti, e quindi arriverà una comunicazione in cui questo credito d'imposta o gli darà diritto al rimborso al conguaglio e quindi sul 2022 avrà la l'abbattimento dalla tassa oppure se non ha pagato si annullerà l'avviso precedentemente inoltrato.

Il Vicesindaco Aurelio TRUPIA:

Va bene, quindi era una precisazione dovuta questa da parte del dottore Mantione. Si è cercato di dare anche sostegno, anche se questi sostegni sono principalmente rivolti alle attività commerciali, all'interno di questo regolamento si è cercato di dare sostegno anche a quelle utenze domestiche all'interno delle quali ci sono soggetti che hanno una partita IVA, nel senso che ci sono soggetti che per la loro attività non hanno una sede operativa e quindi- ad esempio l'agente di commercio, l'imbianchino, l'idraulico- tutte queste attività che non hanno una sede operativa ma di fatto hanno avuto un danno dalla pandemia in quanto non hanno potuto esplicitare la propria attività in maniera piena e che quindi dimostrino di aver avuto una riduzione del proprio fatturato pari al 33%, anche per queste utenze, anche se sono utenze domestiche, si è previsto di procedere ad una riduzione sempre entro i limiti sia delle somme che abbiamo a disposizione che sempre rapportato anche al discorso dell'importo che loro pagano. Per cui è interesse dell'amministrazione che tutti questi sostegni vengano di fatto erogati ed usufruito, cosicché non si ritornino soldi indietro allo Stato.

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Grazie vicesindaco. Dobbiamo votare l'emendamento tecnico che era stato formulato dal dottore Mantione per poi sottoporlo al voto della prima del voto della proposta. Grazie, dottore Mantione, lo mettiamo agli atti. Do la parola al consigliere Gramaglia.

Il Consigliere Simone GRAMAGLIA:

Presidente, era per formalizzare la richiesta di appello nominale. Questo che stiamo votando o, anzi, questi che stiamo votando sono degli atti che sono fondamentali per la città, quindi è giusto che i cittadini, non essendo comunque presenti, si accorgano di chi realmente si prende a cuore le sorti di questa città, a prescindere da maggioranza e opposizione, ci mette la faccia e se ne assume la responsabilità e non scappi

ogni volta che si votino degli atti che sono di natura economica e che vanno a incidere sulle tasche della città e dei cittadini, grazie.

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

Chiede sostanzialmente la verifica del numero legale. Provvediamo alla sostituzione del consigliere Hamel con il consigliere Vaccarello. Gli scrutatori quindi sono: Contino, Vaccarello ed Alfano.

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta:

13 presenti, c'è il numero legale.

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':

13 presenti c'è il numero legale, continuiamo con i lavori d'aula. Riprendiamo dall'emendamento proposto alla presidenza e che sottoporrò all'attenzione del consiglio comunale, formulato dal dottore Mantione. Si tratta dell'emendamento all'articolo 3 comma 3: sostituire la parola "del medesimo tributo" con la parola "dell'imposta di pubblicità". Sottopongo al consiglio comunale l'emendamento. Procediamo, dottoressa, per alzata e seduta perché non ci sono stati i movimenti in aula. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. La proposta viene approvata all'unità dei presenti. Questo l'emendamento. Allora, non ci sono stati movimenti in aula, passiamo alla votazione dell'intero regolamento. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Allegato "B" alla delibera di Consiglio comunale n. 71 del 29/07/2021.
Il Segretario Generale

CITTÀ DI AGRIGENTO

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	PROPOSTA DEL SETTORE 3 REG. SETTORE N. 2 DEL 16.07.2021	SEGRETERIA GENERALE DEPOSITATA IN DATA 20/07/2021 REGISTRATA AL N. 56

Oggetto:	Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale propria per l'anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

PREMESSO

che **l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9**, ha istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24.09.2020 è stato approvato il Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico ai sensi del citato art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali per l'importo di € 2.697.788,70;

con D.D.G. n. 492/S6 del 31.12.2020 è stata effettuato il riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 prevedendo un importo di € 2.447.613,93 per il comune di Agrigento;

con D.D.G. n. 189/Sv6 del 01.07.2021 è stata autorizzato il pagamento quale anticipo del 20% del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2020 per un importo di € 539.559,76 per il comune di Agrigento;

con nota prot. 7548 del 25.05.2021 è stato trasmesso il piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021 che prevede un importo di **€ 1.929.948,02** per il comune di Agrigento;

con nota prot. 9068 del 23.06.2021 il Dipartimento Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale ha comunicato che la scheda con le agevolazioni/riduzioni disposte per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo perequativo per gli enti locali deve essere trasmessa **entro il termine perentorio del 15.08.2021;**

che **l'articolo 6 del DL n. 73/2021 (DL Sostegni bis)**, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

che l'importo assegnato al comune di Agrigento dal citato articolo 6 del DL n. 73/2021 (DL Sostegni bis) per le agevolazioni TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività risulta pari ad **€ 864.053,00;**

che a seguito della certificazione delle somme utilizzate dal comune di Agrigento in compensazione di minore entrate o di maggiori spese derivanti da emergenza COVID a valere sulle risorse erogate dallo Stato (**cosiddetto "Fondone COVID"**) ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, risulta non utilizzata per finanziare agevolazioni TARI nell'anno 2020 la somma di € **1.538.170,36,** corrispondente al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020;

che la RGS con la FAQ n. 11 ha chiarito che " *Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022.";*

che la RGS con la FAQ n. 36 ha chiarito che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo da valore massimo perdita TARI 2020 per il finanziamento del conguaglio Pef 2020 dovuto alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI 2019 rispetto al costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2020, in quanto *il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre;*

VISTA

---

le indicazioni fornite dall'Assessore al Bilancio e dall'Assessore allo Sviluppo Economico relativamente all'ampiezza delle agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo Regionale art. 11 l.r. 9/2020, sui fondi di cui **all'articolo 6 del DL n. 73/2021 (DL Sostegni bis)** e sull'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (**cosiddetto "Fondone COVID"**) di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, la cui determinazione richiede l'esercizio della discrezionalità politica

RITENUTO

di proporre al Consiglio Comunale di approvare un regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID per l'anno 2021 ai fini della TARI -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale propria articolato nel modo seguente:

1. Credito di imposta a valere della quota variabile della tassa smaltimento dei rifiuti TARI, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € **864.053,00 (articolo 6 del DL n. 73/2021- DL Sostegni bis)**, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19:

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e/o ricreativo

2. Ulteriore credito di imposta a valere sulla quota variabile e sulla quota fissa della tassa smaltimento dei rifiuti TARI, per le medesime categorie di utenze non domestiche individuate tra quelle indicate al precedente punto 1, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€ 1.550.000,00** a valere sul maggiore importo di € **1.929.948,02** previsto per il comune di Agrigento dal piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021, trasmesso con nota prot. 7548 del 25.05.2021 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali;
3. Credito di imposta a valere sulla somma dovuta a titolo di **canone patrimoniale per l'anno 2021 a favore dei soggetti passivi dell'esposizione pubblicitaria** per compensare in danni economici subiti per il depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M. sino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€ 280.000,00** a valere sul maggiore importo di **€ 1.929.948,02** previsto per il comune di Agrigento dal piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021, trasmesso con nota prot. 7548 del 25.05.2021 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali
4. Credito di imposta a valere sulla somma dovuta a titolo di IMU a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2021 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € **100.000,00** a valere sul maggiore importo di **€ 1.929.948,02** previsto per il comune di Agrigento dal piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021, trasmesso con nota prot. 7548 del 25.05.2021 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali;
5. Credito imposta per i soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas e servizio integrato **a valere sulla quota variabile e sulla quota fissa** della tariffa rifiuti 2021 entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di € **1.430.277,36**;
6. Credito imposta, a valere **sulla quota variabile** della tariffa rifiuti 2021 entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di € **1.430.277,36**, per utenze non domestiche danneggiate da emergenza COVID non soggette a chiusure ma che documentino una riduzione valore fatturato 2020 almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente ed appartenenti alle seguenti categorie:

	Attività
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
11	Uffici, agenzie

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
27	Esclusivamente per gli esercenti attività "fiori e piante"
28	Ipermercati di generi misti

7. Credito imposta, a valere sulla **quota variabile** della tariffa rifiuti 2021 entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di € **1.430.277,36**, per utenze domestiche TARI di nuclei familiari composti da almeno un componente che documenti la riduzione del volume di affari 2020 di attività economica almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente e con valore ISEE del nucleo medesimo non superiore ad € 12.911,12.

Ritenuto, altresì, di proporre al Consiglio comunale di stabilire che il conguaglio di € 101.893,00 tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 pari ad € 16.070.523,00 ed il gettito del ruolo Tari 2020 con l'applicazione delle tariffe 2019 pari ad € 15.968.630,00, a modifica di quanto disposto con la deliberazione consiliare n. 26 del 27.04.2021, venga finanziato con l'utilizzo di un pari importo del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020;

Dato atto che nella suddetta direttiva dell'Assessore al Bilancio è stabilito che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Agrigento creditore della correlativa partita di entrata – , che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito di imposta;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covd-19;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU,

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale:

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Agrigento a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto in relazione alla destinazione del Fondo perequativo regionale ai sensi art. 11 l.r. 9/2020 alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Agrigento e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Tenuto conto che ai fini delle indicazioni fornite dall'Assessore al Bilancio e dall'Assessore allo Sviluppo Economico occorre regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale propria, soggette a condizione sospensiva in relazione alla destinazione del Fondo perequativo regionale ai sensi art. 11 l.r. 9/2020 ai per i soggetti danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
Verificata
la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi 15 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 49, comma 3, lettera e) dello statuto comunale;

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

1 sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale propria per l'anno 2021 rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e sostanziale quale **Allegato "A"**;

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini dell'I.M.U. 2021, della TARI 2021 e del Canone unico patrimoniale finanziate ai sensi dell'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali, è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Agrigento e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione del regolamento, che è soggetto all'avveramento della condizione sospensiva di cui al punti 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;

4. Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini TARI 2021 finanziate dall'avanzo vincolato 2020 corrispondente al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di € **1.430.277,36,** è subordinata all'applicazione della suddetta quota di avanzo vincolata nel bilancio di previsione 2021-2023;

5. di proporre al Consiglio Comunale che il conguaglio di € 101.893,00 tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 pari ad € 16.070.523,00 ed il gettito del ruolo Tari 2020 con l'applicazione delle tariffe 2019 pari ad € 15.968.630,00, a modifica di quanto disposto con la deliberazione consiliare n. 26 del 27.04.2021, venga finanziato con l'utilizzo di un

pari importo del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r.. n. 44/1991.

Il Responsabile del Settore 3
Giovanni Mantione
GIOVANNI
MANTIONE
16.07.2021
15:11:25
GMT+00:00

Allegati		
1	**regolamento**	All. A
2	---	
3	---	
4	---	
Rif. Atti		
1	---	--

Visto - Conforme all'indirizzo politico reso
L'ASSESSORE Aurelio Trupia

Firmato digitalmente da:
TRUPIA AURELIO
Firmato il 16/07/2021 17:43
Serial# Certificato: 637618936708450272515473321009729283 78
Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: **FAVOREVOLE** **Giovanni Mantione**	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: **FAVOREVOLE** **Giovanni Mantione**

GIOVANNI
MANTIONE
16.07.2021
15:11:25
GMT+00:00

GIOVANNI MANTIONE
16.07.2021 15:11:25
GMT+00:00

Originale firmato depositato in atti.
Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere (ufficio.delibere@comune.agrigento.it)

Allegato "___"

COMUNE DI AGRIGENTO

Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI-tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale propria per l'anno 2021 ai sensi dell'art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali), dell'art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) e della quota di avanzo vincolato 2020 da risorse statali del cosiddetto "Fondone"

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

Art. 1 - Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)

Art. 2 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 3 – Misure agevolative straordinarie per Canone unico patrimoniale valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 4 – Misure agevolative straordinarie per IMU valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

Art. 5 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo dell'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (cosiddetto "Fondone COVID") di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 – soggetti ammessi al bonus sociale

Art. 6 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo dell'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (cosiddetto "Fondone COVID") di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 - utenze non domestiche danneggiate da emergenza COVID con riduzione valore fatturato 2020

Art. 7 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo dell'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (cosiddetto "Fondone COVID") di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 - utenze domestiche nuclei familiari danneggiate da emergenza COVID

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 9 - Condizioni sospensive

Art. 1 - Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), è riconosciuto un credito di imposta a valere della quota variabile della tassa smaltimento dei rifiuti TARI, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 864.053,00, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19:

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e/o ricreativo

2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui al precedente comma 1, con procedura d'ufficio in proporzione al rapporto tra importo dovuto e contributo disponibile ai sensi dell'articolo 6 del D. L. 73/2021;
3. Sono esclusi dal credito di imposta i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione della suddetta agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Tali soggetti dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge;

4. L'agevolazione di cui al presente articolo 1, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi.

Art. 2 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2021, ai sensi all'art. 11 della L.R. n./2020, è riconosciuto un credito di imposta a valere sulla **quota variabile e sulla quota fissa sulla tassa smaltimento dei rifiuti TARI**, per le medesime categorie di utenze non domestiche individuate tra quelle indicate al precedente articolo 1, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€ 1.550.000,00** a valere sul maggiore importo di € 1.929.948,02 previsto per il comune di Agrigento dal piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021, trasmesso con nota prot. 7548 del 25.05.2021 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali
2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui al precedente articolo 1, con procedura d'ufficio in proporzione al rapporto tra importo dovuto e contributo disponibile ai sensi del comma del presente articolo;
3. Sono esclusi dal credito di imposta i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione della suddetta agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Tali soggetti dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge;
4. L'agevolazione di cui al presente articolo 2, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi.
5. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale dovesse essere diverso da quello stabilito e comunicato dalla Regione Siciliana, le percentuali di riduzione, sopra indicate, saranno rideterminate in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 3 – Misure agevolative straordinarie per Canone unico patrimoniale valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2021, ai sensi all'art. 11 della L.R. n./2020, è riconosciuto di ufficio a tutte le utenze iscritte nelle liste di carico un credito di imposta a valere sulla somma dovuta a titolo di canone patrimoniale per l'anno 2021 a favore dei soggetti passivi dell'esposizione pubblicitaria per lo svolgimento di attività economiche, un credito di imposta pari ai 6/12 dell'importo dovuto per l'anno 2021, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€ 280.000,00** a valere sul maggiore importo di € 1.929.948,02 previsto per il comune di Agrigento dal piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021, trasmesso con nota prot. 7548 del 25.05.2021 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali;
2. Sono esclusi dal credito di imposta i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione della suddetta agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Tali soggetti dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge;
3. L'agevolazione di cui al presente articolo 2, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale dovesse essere diverso da quello stabilito e comunicato dalla Regione Siciliana, le percentuali di riduzione, sopra indicate, saranno rideterminate in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4 – Misure agevolative straordinarie per IMU valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2021, ai sensi all'art. 11 della L.R. n./2020, è riconosciuto un credito di imposta

a valere sulla somma dovuta a titolo di IMU a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2021 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività sino alla concorrenza dell'importo complessivo di **€ 100.000,00** a valere sul maggiore importo di € 1.929.948,02 previsto per il comune di Agrigento dal piano di riparto tra i Comuni della Sicilia del Fondo perequativo per gli enti locali per l'anno 2021, trasmesso con nota prot. 7548 del 25.05.2021 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali;

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
3. Sono esclusi dal credito di imposta i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione della suddetta agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Tali soggetti dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge;
4. L'agevolazione di cui al presente articolo 2, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi;
5. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito e comunicato dalla Regione Siciliana, le percentuali di riduzione, sopra indicate, saranno rideterminate in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 5 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo dell'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (cosiddetto "Fondone COVID") di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 – soggetti ammessi al bonus sociale

1. Per il solo anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas e servizio integrato a valere sulla **quota variabile e sulla quota fissa** della tariffa rifiuti 2021 entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di **€ 1.430.277,36;**
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita istanza in cui il soggetto documenti il possesso per l'anno 2021 dei requisiti per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas e servizio) tramite l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate;
3. L'agevolazione di cui al presente articolo 2, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi.

Art. 6 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo dell'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (cosiddetto "Fondone COVID") di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 - utenze non domestiche danneggiate da emergenza COVID con riduzione valore fatturato 2020

1. Per il solo anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta a valere sulla **quota variabile** della tariffa rifiuti 2021 entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di € **1.430.277,36,** per utenze non domestiche danneggiate da emergenza COVID non soggette a chiusure ma che

documentino una riduzione valore fatturato 2020 almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente ed appartenenti alle seguenti categorie:

	Attività
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
11	Uffici, agenzie
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
27	Esclusivamente per gli esercenti attività "fiori e piante"
28	Ipermercati di generi misti

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita istanza in cui il soggetto documenti una riduzione del valore del volume di affari relativo all'anno 2020 almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente.
3. Sono esclusi dal credito di imposta i soggetti rientranti nel regime del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' attuale emergenza del Covid-19, che con l'erogazione della suddetta agevolazione superano i limiti imposti dalla vigente normativa. Tali soggetti dovranno formulare esplicita comunicazione di rinuncia al beneficio di cui al presente regolamento, pena il recupero delle somme, anche in forma coattiva, ed avvio delle procedure di segnalazione di legge;
4. L'agevolazione di cui al presente articolo 2, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi.

Art. 7 – Misure agevolative straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo dell'avanzo vincolato delle risorse erogate dallo Stato (cosiddetto "Fondone COVID") di cui al valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 - utenze domestiche nuclei familiari danneggiate da emergenza COVID

1. Per il solo anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta a valere sulla **quota variabile** della tariffa rifiuti 2021 entro i limiti della capienza del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 riconoscibile ai sensi della Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, al netto del conguaglio PEF 2020 di € 101.893,00, pari all'importo di € 1.430.277,36, per utenze domestiche TARI di nuclei familiari con almeno un componente che documenti la riduzione del volume di affari 2020 di attività economica almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente e con valore del reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad € 40.000,00.
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita istanza in cui il soggetto documenti una riduzione del volume di affari 2020 di attività economica almeno pari al 30% rispetto all'anno precedente precedente e un valore del reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore ad € 40.000,00.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo 2, in caso di carichi tributari pendenti del medesimo tributo dovrà essere prioritariamente compensata con gli stessi.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
3. Le disposizioni regolamentari relative alle agevolazioni derivanti dalla somme assegnate dalla Regione Siciliana (Rif. Fondo Perequativo – art. 11 comma 1 L.R. 9/2020) avranno efficacia

dal giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 9 - Condizioni sospensive.

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui agli articoli 2,3 e 4 del presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria finanziata dal Fondo perequativo regionale:
   a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Agrigento e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
   b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
2. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento è strettamente subordinata alla condizione sospensiva dell'applicazione della quota di avanzo vincolata 2020 da risorse statali del cosiddetto "Fondone" nel bilancio di previsione 2021-2023;
3. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.

	Comune di Agrigento ***Organo di Revisione Economico Finanziario***	*"la nostra civiltà contro il pizzo e l'usura"*

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-Imposta Municipale Propria per l'anno 2021.

Allegato 02 al verbale n. 29 del 17.07.2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 16.07.2021, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del Settore 3° n. 3 del 16.07.2021 di cui in oggetto;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 ha imposto da parte del Governo nazionale l'adozione di importanti provvedimenti legislativi, volti a contenere gli effetti economici negativi conseguenti alle restrizioni per limitare la diffusione del virus che hanno comportato la sospensione completa o la riduzione di attività economiche, con esclusione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali nonché una ridotta capacità di spesa delle famiglie;

Dato atto che:

- il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 ha definito e assegnato, per il 2021, risorse al Comune, funzionali al riconoscimento di agevolazioni tributarie ed in particolare l'articolo 6 prevede che *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa*

intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

- *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del Decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
- *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
- *Le risorse assegnate ai sensi del Decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*
- L'articolo 53, comma 1 del D.L. n. 73/2021 che ha istituito un fondo al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

✓ richiamato l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

✓ considerato che anche per il 2021 la Regione Sicilia ha prorogato gli effetti delle agevolazioni previste dal citato articolo 11;

Dato atto che:

- ragioni di tutela degli equilibri di bilancio, impongono che le agevolazioni vadano riconosciute ai beneficiari al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, della materiale disponibilità comunale delle risorse finanziarie.

Dato atto della possibilità riconosciuta dalla Ragioneria Generale dello Stato – FAQ 11 Arconet- di utilizzare le economie 2020 della quota di perdita di gettito Tari riconosciuta nella Tabella 1 di cui al decreto del MEF di Concerto con il Ministero dell'Interno relativo alle risorse del "Fondone" previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020 per la concessione di agevolazioni TARI nell'anno 2021;

Che la R.G.S. con la FAQ n. 36 ha chiarito che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo da valore massimo perdita TARI 2020 per il finanziamento del conguaglio PEF 2020 dovuto alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI 2019 rispetto al costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2020, in quanto *il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre.*

Considerata la nota IFEL del 16.06.2021, per quanto attiene al perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 D.L. 73/2021 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 che richiama le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" e precisa che tale declinazione formale non esclude le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza e che pertanto ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Dato atto quindi che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.

Considerato che:
- le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi "episodiche" solo per l'anno 2021, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

Dato atto che l'Ente intende:
- supportare le attività economiche, che a seguito della sospensione dell'attività risultino particolarmente esposte ad una grave crisi economica, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa dell'attività stessa;
- concedere alle famiglie in difficoltà agevolazioni sulle utenze domestiche.

Considerato che le sopra richiamate agevolazioni "episodiche" saranno finanziate con il trasferimento di cui all'art. 6 e 53 D.L. 73/2021, di quelle di cui all'articolo 11 della L.R. n. 9/2020 e delle economie 2020 del *"fondone"* e nel caso in cui dovessero variare i finanziamenti, le riduzioni da applicare alla tariffa dovranno essere riproporzionate.

Rilevato che il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva è fissato al 31 luglio 2021 ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021.

Considerato che

- *a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".*

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione espressi dal dott. Giovanni Mantione;
Visto l'art. 53 del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Decreto sostegni bis) che sposta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.07.2021;

Visto l'art. l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Esprime

in relazione alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000,

Parere favorevole in ordine al *Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI -tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU-imposta municipale propria per l'anno 2021*

Osserva, Suggerisce e Raccomanda

Subordinare l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore Regolamento alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria concernenti:

a) la notifica al Comune di Agrigento e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
b) subordinare l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla proposta all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
c) concedere le agevolazione legate sia ai fondi regionali (art 11 L.R. 9/2020) che ai fondi statali (art. 6 e 53 del D.L. 73/2021) ad accredito dei fondi stessi in tesoreria;
d) concedere le predette agevolazioni subordinatamente alla iscrizione in bilancio delle relative fonti di finanziamento;
e) che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti*

F.to Dott. Sebastiano Ravì

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina F.to Rag. Massimo Pantaleo

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato "C" alla delibera
di Consiglio comunale n. 71
del 29/07/2021
Il Segretario Generale

COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE
000*000

trasmesso nella seduta del 29/7/2021 PUNTO N 3

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:
"Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID"

TESTO DELL'EMENDAMENTO

all'art 3 co 3 sostituire le parole "del medesimo tributo" con le parole "dell'imposta di pubblicità".

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere **favorevole/sfavorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Note:_____

Il Dirigente

_____

Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere **favorevole/sfavorevole** in ordine alla regolarità contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Note:_____

Il Dirigente

_____

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to rag. Marco Vullo	f.to prof. Giovanni Civiltà	f.to d.ssa Maria Concetta Floresta

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ (Reg. Pub. n. _____).

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I *IL SEGRETARIO GENERALE*

_____ _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
☐ È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Agrigento, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI"

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/07/2021: Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI – tassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU – imposta municipale propria per l'anno 2021 – Proposta per il Consiglio comunale- Esame ed approvazione nel testo emendato -